

Le Conseil d'Etat du Canton du Tessin au Conseil fédéral

L

Lugano, 30 novembre 1866

Nel corso della sessione autunnale, il Gran Consiglio ha fatto argomento di sue considerazioni e discussioni la situazione del Ticino nei rapporti *spirituali* in dipendenza della sua separazione dalle Diocesi straniere.

L'attenzione del Gran Consiglio si è specialmente formata sulla vostra lettera 24 aprile 1865¹ colla quale ci mettevate in cognizione della risposta da voi data appunto allora a trentatre membri del Gran Consiglio medesimo che si erano a voi rivolti, la quale risposta, in sostanza, conchiude in ciò che i tentativi fatti per intendersi colla Santa Sede non avevano avuto assolutamente nessun successo, e che non potrebbero essere rinnovati se non quando la Corte Pontificia avrebbe manifestato disposizioni tali per nuove negoziazioni che potessero far isperare un risultato decisamente soddisfacente.

Questa comunicazione fa anche il fondamento del rescritto che nel luglio del 1865, noi mandammo ad un atto d'intervento officioso dei Prelati Svizzeri, facendo loro intendere come la via da percorrere nello scopo delle loro premure era quella delle Signori Vostre non soltanto, ma anche della Santa Sede, dal che dovevano arguire, e avranno certamente arguito, come primo mezzo di intendersi era che la Santa Sede ponesse innanzi delle proposizioni meglio anettevoli. Non sappiamo poi se la Veneranda Prelatura Svizzera siasi indirizzata al Sommo Pontefice per giungere a quel risultamento che dichiarava necessario alla pace delle coscienze.

E' sopra questa separazione spirituale del Cantone, che il Gran Consiglio ha, in data 30 novembre ultimo, preso la seguente determinazione:

«Visto che le Conferenze diocesane *quo allo spirituale* furono interrotte sia per mancanza d'accordo, sia per dar luogo alla liquidazione e sistemazione *quo al temporale*,

Vista la risposta già data dal Consiglio federale sotto il 24 aprile 1865,

Abbiamo risolto di dichiarare all'Autorità federale:

Il Cantone Ticino è nel desiderio:

Che non siano differite le negoziazioni allo scopo di ottenere la liquidazione e la sistemazione delle residue pendenze *quo al temporale*, state riservate nella Convenzione di Torino;

E che quindi possa essere ripreso il negoziato anche circa alla pendenza spirituale, sì tosto che le circostanze saranno credute opportune dal Consiglio federale.»

Per parte sua, lo scrivente Consiglio di Stato scioglie l'obbligo che ha di comunicarvi, oo.ss., il testo letterale della risoluzione presa dal Gran Consiglio per quel seguito che la saggezza vostra suggerirà di darle.

1. Cf. E 1001 (E) q 1/67.